



Le Onlus

■ Le ONLUS: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.....	51
■ Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione.....	53
• Obblighi formali e contabili delle ONLUS.....	54
• Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS.....	55
• A chi rivolgersi.....	55



Le ONLUS

ADEMECU



Le ONLUS: organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Le ONLUS - organizzazioni non lucrative di utilità sociale - costituiscono una categoria soggettiva di ordine tributario-fiscale introdotta dal D.lgs 460/97. Sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente le seguenti principali caratteristiche¹⁰ :

A) L'attività istituzionale deve svolgersi in modo esclusivo in uno o più dei seguenti settori (*individuati all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs 460/97*):

- 1) assistenza sociale o socio-sanitaria
- 2) assistenza sanitaria
- 3) beneficenza
- 4) istruzione
- 5) formazione
- 6) sport dilettantistico
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409¹¹
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- 9) promozione della cultura e dell'arte
- 10) tutela dei diritti civili

¹⁰ Si consiglia l'approfondimento dell'art. 10 del D.lgs 460 del 1997.

¹¹ Ora T.U. sui beni culturali (art. 2 del D.lgs 29 ottobre 1999, n.490).

- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*

B) L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

Un'associazione persegue finalità di solidarietà sociale quando:

1. le attività statutarie istituzionali rientrano tra quelle corrispondenti ai numeri sopra elencati **1, 3, 7, 8 e 11**, e ciò indipendentemente dai soggetti cui si rivolgono (*art. 10 comma 4 D.lgs 460/97*);
2. le attività statutarie istituzionali rientrano tra quelle corrispondenti ai numeri **2, 4, 5, 6, 10** purché esse siano svolte nei confronti di: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari. L'associazione che svolge l'attività descritta al numero 9 del precedente elenco, ovvero "promozione della cultura e dell'arte", si colloca nella fattispecie di cui al punto 1 se beneficia di finanziamenti da parte dello Stato e si colloca nel successivo punto 2 in mancanza di tali finanziamenti.



C) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, che non devono però prevalere su quelle istituzionali (*art. 10 comma 5 D.lgs 460/97*).

D) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

E) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

F) L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

G) L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Inoltre, sono ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro di cui alla legge 266/91, le cooperative sociali (*Tipo A*) di cui alla legge 381/91, le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87. Non si considerano in ogni caso ONLUS, invece, gli enti pubblici, le società commerciali, le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Da quanto sopra esposto si può, quindi, comprendere che il termine ONLUS non indica un'ulteriore tipologia associativa, bensì un riconoscimento fiscale che ogni associazione, se in possesso dei requisiti fissati dal decreto, può ottenere.

Anagrafe delle ONLUS e procedura di iscrizione

Per le realtà che la legislazione non riconosce come ONLUS di diritto, tale qualifica fiscale-tributaria si ottiene soddisfacendo due condizioni: a) recepire nello statuto i requisiti previsti dall'art. 10 D.lgs 460/1997; b) iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS (articolo 11, comma 1 del D.lgs n.460/1997). L'iscrizione all'anagrafe unica ha effetto costitutivo del diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali e ciò significa che dal momento dell'iscrizione l'associazione può godere delle agevolazioni fiscali.



Le realtà che hanno il domicilio fiscale in regione lombardia dovranno rivolgere l'istanza di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate (D.R.E.) di Milano, con le seguenti modalità:

- L'iscrizione avviene a seguito di **apposita comunicazione**, redatta secondo specifico modello cui va allegata una **dichiarazione sostitutiva**, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ONLUS, che attesti le attività svolte ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs 460/97.

In luogo della dichiarazione sostitutiva può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo (*D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 2, comma 1 in attuazione dell'art. 11 del D.lgs 460/97*)

- Il modello di comunicazione, opportunamente compilato, corredato dalla dichiarazione sostitutiva va spedito in plico, senza busta, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate (D.R.E.)** di Milano, Via Manin, 25 - 20121 Milano
- La modulistica per l'iscrizione è scaricabile dal sito http://webdre.finanze.it/Onlus/Onlus_index.htm

La **D.R.E.** procede alla verifica della sussistenza dei requisiti formali comunicandone l'esito agli interessati entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione (con applicazione del principio del silenzio/assenso).

Nell'ambito dell'istruttoria la D.R.E. può invitare il soggetto interessato a fornire, nei termini previsti dalla legge, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge.

Obblighi formali e contabili delle ONLUS

Le ONLUS hanno obblighi formali e contabili ben definiti da rispettare pena la decadenza dei benefici di cui godono, per il cui approfondimento si rimanda all'art. 25 del D.lgs 460/97.

Tali obblighi, che hanno il precipuo scopo di consentire "trasparenza ed efficienza della gestione", vengono individuati e articolati dalla normativa, fatti salvi gli eventuali adempimenti contabili previsti da altre leggi a carico di taluni soggetti ONLUS (ad es. cooperative), sulla base

della distinzione tra attività istituzionale e attività direttamente connessa e sulla base dei diversi importi dei proventi.

Le principali agevolazioni fiscali per le ONLUS

Le principali agevolazioni fiscali e tributarie previste dal D.Lgs 460/97 (art. 12-24), possono essere così sintetizzate:

- esenzione totale dalle imposte dirette e indirette (IRES, IVA, registro) sull'attività istituzionale, mentre per l'eventuale possesso di altre tipologie di redditi le onlus sono soggetti passivi
- un rilevante trattamento agevolatorio per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e/o giuridiche a favore delle ONLUS
- esenzione dall'imposta di bollo
- attribuzione della facoltà da parte degli enti locali competenti di ridurre o esentare le ONLUS dai tributi locali (tassa smaltimento rifiuti, tassa passo carraio, ICI anche per gli immobili non adibiti ad attività istituzionali, etc.)

A chi rivolgersi

L'interlocutore istituzionale presente sul territorio per le ONLUS è:

**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia
team controllo ONLUS – Informazioni e Assistenza all'utenza**

Via Manin, 25 - 20121 Milano

tel. 02 62893539 - 02 62892198, fax 02 62892531

email: dr.lombardia.cf@agenziaentrate.it

www.webdre.finanze.it/Onlus/Onlus_index.htm

- verifica dei requisiti e procedura per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS
- messa a disposizione di normativa e modulistica